

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN)

Proroga e modifica del 1° novembre 2007

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003, dell'8 agosto 2006 e del 26 ottobre 2006¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) è prorogata.

II

Le seguenti disposizioni modificate del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 8 cpv. 1 (Contributi)

Art. 15 cpv. 1^{bis} (Attività lavorative consentite)

Art. 16 cpv. 2^{bis} (Rendita transitoria ordinaria)

Art. 19 cpv. 2 (Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP)

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2012. Le modifiche secondo la cifra II sono applicabili solo alle rendite transitorie non anteriori all'entrata in vigore delle modifiche.

1° novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF **2003** 3464–3466, **2006** 6191–6192 8149–8150

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

